

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato



Comune di Coriano

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO EDILIZIO

AGGIORNAMENTO-2024

TESTO COORDINATO

Delibera di C.C. n 26 del 30/06/2003

Delibera di C.C. n 56 del 24/06/2008

Delibera di C.C. n 79 del 23/11/2009

Delibera di C.C. n 04 del 03/02/2014

Determina n. 339/2015

Determina n. 325/2016

Delibera di C.C. n. 14 del 31/01/2017

Delibera di C.C. n. 35 del 12/04/2017

Determina n. 554/2017

Delibera di C.C. n. 71 del 30/09/2019

Delibera di C.C. n. 25 del 31/05/2021

Ufficio Urbanistica



Il Responsabile d'Area

Geom. Cristian De Paoli

(documento firmato digitalmente)

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

TITOLO II: COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Art. 11 Definizione e compiti

1. La CQAP è l'Organo consultivo, a carattere tecnico-scientifico, dell'Amministrazione comunale nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i. in applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 "Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 01/08/1978 n. 26";
2. La CQAP esprime pareri obbligatori non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) sul rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) della L.R. 15/2013 e s.m.i.;
 - b) sugli interventi edilizi indicati all'art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 15/2013 e s.m.i.;
 - c) sull'approvazione dei seguenti strumenti urbanistici:
 - Regolamenti, Piani e/o programmi attuativi aventi per oggetto l'arredo urbano, le insegne, i colori e le tinteggiature degli organismi edilizi, il verde urbano;
 - Piani urbanistici attuativi comunque denominati (PUA, PSA, ecc.) e loro varianti, ad esclusione dei PU di cui all'art. 113 delle NdA del PRG;

Art. 12 Composizione e nomina

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è composta da ~~7~~**5** (cinque) membri nominati dalla Giunta Comunale. I componenti della CQAP sono scelti in base ad una procedura ad evidenza pubblica. Il bando pubblico, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà indicare i requisiti minimi necessari per essere ammessi alla selezione ed i criteri di valutazione. La Giunta Comunale nominerà apposita Commissione di selezione che redigerà, in base ai requisiti ed ai criteri di valutazione stabiliti nel bando, una graduatoria che dovrà essere seguita anche per successive sostituzioni dei componenti, fino al termine di durata della CQAP.

Non possono far parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia o su opere da realizzarsi nel medesimo comune.

2. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio resta in carica cinque anni, i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La CQAP resta comunque operativa fino alla nomina di una nuova Commissione. Ad ogni commissario è corrisposto un gettone di presenza di entità uguale a quello dei Consiglieri comunali.
3. I membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. La giustificazione dovrà essere comunicata per iscritto.
4. In caso di cessazione della carica per dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta Comunale provvede alla relativa sostituzione utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. Segretario della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, senza diritto di voto, è un funzionario dell'Ufficio tecnico comunale all'uopo designato.

Art. 13 Funzionamento

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Municipale ovvero in modalità telematica (videoconferenza).

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

- La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal ~~dal~~ responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia o suo delegato e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono valide se interviene la metà più uno dei componenti (**numero minimo 3 commissari**), ~~tra i quali il Presidente~~; Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione~~-, in caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal membro più anziano tra i presenti la seduta.~~
2. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;
 - b) necessità di sopralluogo.Il progettista può chiedere di essere sentito dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio .
 3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime il proprio parere in forma sintetica, indipendentemente dalle verifiche istruttorie normative svolte dagli uffici tecnici comunali competenti, come segue:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere favorevole con eventuali prescrizioni;
 - c) parere sospeso in attesa di supplemento istruttoria;
 - d) parere contrario motivato.E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente .
 4. I componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della CQAP sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, e la segnalazione all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.
 5. E' presente ai lavori della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio il tecnico comunale che ha curato, nei modi previsti al successivo Titolo III del presente R.E., l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.
 6. Delle adunanze della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente~~-, e dal Segretario~~ ~~e da almeno 2 commissari~~, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti.~~-. I Verbali della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare in apposita pagina del sito istituzionale dell'ente.~~
 7. La Commissione a seguito dell'insediamento può redigere un apposito documento guida, denominato "Dichiarazione di indirizzi dalla CQAP", sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri. Qualora la CQAP non adotti un proprio documento guida, continua a valere l'ultimo documento approvato. La Dichiarazione di indirizzi dalla CQAP sarà messa a disposizione degli utenti sul sito istituzionale dell'ente.

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

TITOLO III: PROCEDURE FACOLTATIVE

Art. 14 Richiesta di parere preventivo alla CQAP

1. Per interventi soggetti a parere obbligatorio di cui all'art. 11 comma 2 lett. b), gli aventi titolo, con domanda da inoltrarsi su apposita modulistica, possono richiedere alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio parere preventivo sui ipotesi di progetto; è possibile richiedere il parere anche nell'ambito dell'acquisizione preventiva di atti di assenso di cui all'art. 4 bis della L.R. 15/2013.
2. L'espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti. Con tale strumento la Commissione esprime le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico in sostanza sull'ammissibilità dell'intervento dell'opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni.
3. I documenti da presentare per il parere preventivo sono:
 - a. planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'immobile e/o area di intervento;
 - b. rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto e delle alberature esistenti e, in scala non inferiore a 1:100, per gli immobili, con l'ulteriore indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazione altresì dei prospetti e di almeno due sezioni;
 - c. documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato minimo 15 x 10 cm con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;
 - d. relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l'individuazione dei principali materiali e colori da impiegare. L'illustrazione deve tener conto della specifica destinazione d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile e/o sull'area interessata;
 - e. tavole di progetto;
 - in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati circostanti, delle nuove edificazioni, delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e del loro collegamento funzionale o fisico con quelle esistenti limitrofe al lotto, con indicazione delle alberature da porre a sedime;
 - in scala non inferiore a 1:100, per gli immobili, con indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazione altresì dei prospetti e di almeno due sezioni;
 - f. a richiesta del SUE o della Commissione, rappresentazioni prospettiche o rendering dell'insieme
4. Nel caso in cui venga sottoposto alla valutazione preventiva della Commissione un progetto compiutamente formalizzato e questo ottenga un parere positivo, la successiva richiesta di permesso di costruire, di deposito di SCIA o di CILA – qualora gli elaborati non differiscano da quelli presentati in sede di parere preventivo – non dovrà tornare all'esame della Commissione. Il parere così formulato conserva la propria validità per un tempo massimo di 1 anno dalla data di emissione (a tal fine farà fede la data di presentazione della richiesta/del deposito del titolo a cui essa si riferisce).
5. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo espresso dalla Commissione agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per il successivo parere obbligatorio della Commissione, ove previsto.
6. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o dello stesso progettista.

Art. 15 Richiesta di valutazione preventiva

1. Al fine di esprimere il dovuto parere, la richiesta di valutazione preventiva, di cui all'art. 21 della L.R. 15/2013 s.m.i., deve essere accompagnata, pena la sua improcedibilità, da una relazione predisposta da un professionista abilitato e da un elaborato progettuale contenente i seguenti elementi:

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

- a) planimetria in scala 1:1.000 o in scala 1:2.000 per i singoli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'area d'intervento;
- b) planimetria dell'area e degli edifici, almeno in scala 1:500 o in scala 1:200, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle distanze, altezze, affacci e aperture dei fabbricati confinanti e di quello in intervento, delle strade interne e limitrofe al lotto, di eventuali vincoli che possano incidere sulla progettazione, della sistemazione esterna con particolare riferimento al verde ed agli accessi carrabili;
- c) elaborati grafici progettuali, in scala 1:100, che diano indicazione delle piante di tutti i piani, di tutti i prospetti e di almeno due sezioni, da prodursi in doppia rappresentazione stato di fatto, progetto e/o rappresentazione sovrapposta secondo la complessità dell'intervento, relativi alle opere da realizzarsi, dai quali emergano puntualmente le modalità di intervento, nonché conteggi analitici a dimostrazione del rispetto dei parametri edilizi.

E' fatta salva la possibilità di richiedere da parte degli uffici competenti ulteriore documentazione a corredo dell'istanza.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1 deve contenere:

- a) gli elementi necessari all'identificazione dell'immobile in oggetto;
- b) le caratteristiche dell'intervento in relazione ai contenuti progettuali, gli elementi dimensionali e gli usi previsti.

3. La valutazione preventiva può essere:

- improcedibile a causa di carenza documentale;
- favorevole o favorevole condizionata se conforme alle norme del presente PRG;
- negativa in caso di contrasto con le norme del presente PRG.

4. La valutazione verrà archiviata trascorsi 60 giorni dalla mancata trasmissione della documentazione integrativa, ove richiesta.

5. Il parere è reso ai sensi delle norme di PRG e delle valutazioni connesse alla presenza di vincoli, con esclusione:

- della verifica di legittimità dello stato di fatto;
- della sussistenza della potenzialità edificatoria dell'area;
- dei pareri relativi a specifiche normative di settore.

6. Richieste di valutazioni preventive specifiche e puntuali potranno riguardare la risoluzione di uno dei seguenti aspetti edilizi:

- applicabilità delle tolleranze costruttive in relazione allo stato legittimo;
- potenzialità edificatoria dell'area;
- legittimità dello stato di fatto;
- corretta interpretazione applicabilità normativa PRG.

Tali valutazioni saranno condotte dall'ufficio sulla base dell'analisi predisposta da un professionista abilitato all'interno di una relazione tecnica completa di elaborazioni grafiche e di documentazione fotografica.

7. La valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria omnicomprensiva, comprendente i diritti di segreteria da versarsi all'atto della presentazione.

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

PARTE QUARTA: NORME PARTICOLARI

Art. 48.1 Requisiti per l'inserimento di impianti per il risparmio e l'ottimizzazione energetica all'interno del territorio comunale.

1. Il presente articolo elenca i principi che devono essere seguiti ed i requisiti che sono richiesti per inserire gli interventi di "risparmio energetico" nel relativo contesto di zona omogenea, fermo restando che devono comunque essere soddisfatti tutti i requisiti cogenti ed i requisiti raccomandati di cui alla specifica parte del presente R.E..
2. Tipologie impiantistiche, indicazioni di massima e requisiti:
 - a) Impianto di riscaldamento: privilegiare il ricorso a impianti centralizzati, con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato.
 - b) Collegamenti al teleriscaldamento: nelle aree per le quali è previsto un Piano di Sviluppo di una rete di teleriscaldamento, prevedere tutti gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
 - c) Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo (ombreggiamento): favorire la climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto orientamento dell'organismo edilizio, la posizione e le caratteristiche delle aperture e la progettazione di opportuni elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
 - d) Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale: valorizzare l'apporto solare delle superfici finestrate, sfruttando l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti.
 - e) Ventilazione naturale estiva: sfruttare la ventilazione naturale, il preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita dell'organismo edilizio, l'uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad esempio nei locali interrati).
 - f) Protezione dai venti invernali: favorire la climatizzazione invernale anche attraverso la protezione delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali con elementi architettonici o vegetazionali esterni.
 - g) Risparmio energetico nel periodo invernale: progettare gli edifici in modo tale da ridurre la dispersione termica dell'involucro edilizio, aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).
 - h) Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva: limitare le oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio.
 - i) Uso dell'energia solare per il riscaldamento dell'acqua: progettare gli impianti idrici per usi sanitari che utilizzino esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari, nel periodo estivo, e l'integrazione del contributo dei pannelli solari con l'impianto termico nel periodo invernale, tramite l'installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell'acqua sanitaria per una dimensione minima di 1 mq. per ogni unità abitativa.
 - j) Fotovoltaico: Le nuove costruzioni è consigliato che siano dotate di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nella misura minima di 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa, fatto salvo i vincoli di zona e le prescrizioni di cui al successivo punto;
 - k) Cogenerazione: nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi impianti con potenzialità calcolata pari o superiore a 1MW termico per riscaldamento ambienti, considerare la possibilità di realizzare impianti di cogenerazione.
 - l) Impianti produttivi e insediamenti terziari e ricettivi: nella progettazione di impianti produttivi o di insediamenti terziari considerare i seguenti elementi:
 - *tipologia delle fonti energetiche utilizzate per gli edifici e nei processi produttivi in relazione alla ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, utilizzo di calore di processo, ecc.);*
 - *criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista energetico e delle emissioni di gas climalteranti;*
 - *criteri di scelta in merito alla gestione dell'intera filiera produttiva, raffrontando la soluzione prescelta con le possibili alternative;*

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

- *negli insediamenti produttivi, quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata e per unità di prodotto;*
- *negli edifici terziari: quantificazione dei consumi energetici previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata e per unità di superficie.*

m) Aree produttive: nella progettazione di aree produttive negli ambiti di rilievo sovra comunale, prevedere la valutazione della fattibilità tecnico-economica:

- *dell'uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;*
- *dell'uso degli scarti di calore da processi produttivi per la soddisfazione dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;*
- *della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area proposta all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area in oggetto.*

n) Impianti di produzione di energia; considerare come criteri di scelta preferenziale i seguenti:

- *la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo di calore sia nel settore civile che produttivo;*
- *l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;*
- *l'ubicazione in prioritaria in impianti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;*
- *la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;*
- *l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.*

All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari. Nei casi di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

3. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia avvengono nel rispetto delle leggi in materia di urbanistica, tutela artistico – storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere, mediante presentazione di idoneo titolo abilitativo come stabilito dalle leggi regionali e nazionali.

4. Nelle zone soggette a vincolo storico paesaggistico, nelle zone omogenee A o soggette ad intervento riconducibile alla medesima zona, è ammessa la realizzazione di impianti solari che rispondano alle seguenti tipologie:

- pannelli solari/fotovoltaici a filotetto senza strutture di sovraelevazione, **a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici** con posizionamento di serbatoi non in vista, con una superficie massima pari a 1/3 della superficie della falda del tetto;
- pannelli solari/fotovoltaici con posizionamento a terra, anche con eventuale serbatoio a vista.

~~La domanda dovrà essere corredata di parere espresso dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le provincie di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.~~

5. Nelle zone omogenee "E" è ammessa la realizzazione impianti solari/fotovoltaici a tetto previa relazione tecnico-paesaggistica, comprendente la descrizione delle soluzioni tipologico architettoniche proposte, l'indicazione dei principali materiali, componenti e colori nonché la dimostrazione della conformità dell'intervento proposto alle norme di tutela paesaggistica fissate dal P.R.G. vigente.

6. Nel caso si presenti l'impossibilità tecnica di rispettare la disposizione a realizzare l'impianto a tetto, di cui al precedente punto 5, che deve essere dimostrata inequivocabilmente mediante relazione tecnica ed eventuali allegati grafici, si potrà proporre l'installazione dell'impianto a terra **all'interno della corte del fabbricato. A tal fine 7. dovrà ottenere il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio sulla compatibilità dell'intervento con la salvaguardia della vista panoramica e dell'ambiente nel quale è inserito l'intervento, con particolare attenzione alle aree ricadenti negli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99;** Tale

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

Abe = testo cassato

documentazione dovrà essere ed integrata con una dichiarazione del tecnico impiantista, rilasciata sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto non può essere realizzato a tetto e che i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati di progetto.

7. Nelle zone omogenee B-C-D, la legge stabilisce le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi.

Nota esplicativa: **Abc** = testo introdotto

~~Abc~~ = testo cassato